

STATUTO

CONSORZIO LEALI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA DEGLI INSORTI 2

Numero REA: RA - 209548

Codice fiscale: 02524220395

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2018 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Paolo Castellari

Allegato "A" ad atto Repertorio n. 50.401/10.687.

STATUTO DEL CONSORZIO LEALI COOPERATIVA SOCIALE.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione - sede)

E' costituito, con sede nel Comune di Faenza (all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese), ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, e dell'art. 8 della Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, un consorzio di società cooperative in forma di società cooperativa, denominata "Consorzio Leali Cooperativa Sociale".

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove mentre spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni od integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

La Cooperativa ha, altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati.

Scopo della cooperativa è, inoltre, quello di fornire alle Cooperative sociali associate ed in genere agli associati beni e servizi utili e/o necessari allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, operando in campo socio-sanitario ed assistenziale ed in attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, istituendo un'organizzazione comune delle cooperative sociali associate ed in genere degli associati, al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive imprese, limitatamente al territorio di pertinenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Lugo, Massa Lombarda, Cotignola, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Conselice, Sant'Agata Sul Santerno, Bagnara di Romagna).

La Cooperativa può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto delle cooperative associate ed in genere degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

In particolare le Cooperative sociali associate ed in genere gli associati, conferiscono

espresso mandato alla Cooperativa affinché a nome e nel loro interesse e/o per loro conto agisca, nell'ambito dello scopo e dell'oggetto sociale, rappresentando gli associati e concluda, a nome e/o per conto degli stessi, contratti per la fornitura di beni e servizi con istituzioni pubbliche ed enti privati, assegnandone l'esecuzione agli associati, nei limiti ed in base a quanto convenuto nel proprio regolamento interno e deliberato dal proprio organo amministrativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, e limitata alla gestione delle strutture ivi individuate, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto quello di:

1) operare nel campo della solidarietà sociale, mediante la gestione/fornitura di servizi socio-assistenziali-sanitari a favore di persone con disagio in genere, stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, e coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

2) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle strutture associate per migliorarne l'efficacia operativa;

3) gestire attività di formazione ed addestramento realizzate anche con l'ausilio dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e della UE, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle strutture associate;

4) attuare, sia direttamente che tramite i propri soci, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

5) coordinare il rapporto con gli enti pubblici, le organizzazioni sociali, sindacali e simili;

6) gestire direttamente, promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di solidarietà sociale.

Le suddette attività saranno svolte esclusivamente nell'ambito della gestione autonoma delle seguenti strutture, in capo a ciascuna Cooperativa consorziata individuata:

a) CRA e Centro Diurno "Giovannardi e Vecchi" di Fusignano (RA);

b) CRA e Centro Diurno "Tarlazzi e Zarabini" di Cotignola (RA);

c) CRA e Centro Diurno "Attilio Boari e F. Vecchi" di Alfonsine (RA);

d) CRA e Centro Diurno "Manuela Geminiani" di Massa Lombarda (RA);

e) CRA e Centro Diurno "San Domenico" di Lugo (RA).

La responsabilità dell'organizzazione di ciascuna Struttura socio-assistenziale suindicata, i relativi poteri gestionali, decisionali e di spesa, anche per tutti gli aspetti concernenti l'erogazione dei servizi, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sono a carico della Cooperativa Consorziata indicata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 della Legge 381/91, le Società cooperative sociali.

Il rapporto con i soci, per quanto non previsto nel presente Statuto e dalle norme di legge, è disciplinato da un regolamento interno.



Notaio
Paolo Castellari

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta /00), né superiore ai limiti di legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 30 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le domande sottoposte all'Assemblea dei soci, per poter essere accolte, devono ottenere il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti di tutti i soci aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) a corrispondere alla Cooperativa i contributi stabiliti dall'apposito Regolamento, consentendo che tali contributi vengano trattenuti dalle somme eventualmente dovute per lavori effettuati dal socio;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni

comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti 10 (dieci) giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può opporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) che in qualunque modo danneggi materialmente, economicamente o moralmente la società.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 30, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 15, comma 4, lett. c).

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.



Notaio
Paolo Castellari

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (cento ottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 15 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 14 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente necessariamente provvisto delle condizioni previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende

trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere dalla società.

Qualora sia stato consentito il gradimento alla proposta di cessione della quota, spetta agli altri soci il diritto di prelazione con la seguente modalità:

- il socio dovrà previamente offrire la propria quota in prelazione a parità di condizioni agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo e le condizioni della cessione;

- i soci destinatari dell'offerta dovranno pronunciarsi e dichiarare all'offerente, nelle stesse forme sopra indicate, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera di offerta, se intendono accettare l'offerta di vendita e, in caso affermativo, precisare altresì l'accettazione del prezzo e delle altre condizioni proposte.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota del cedente verrà divisa fra gli accettanti in misura proporzionale alla quota da ciascuno di essi posseduta.

In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento della quota, con contestuale pagamento del prezzo, dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla spedizione della lettera di accettazione (ove essa contenga anche l'accettazione del prezzo offerto), ovvero dalla data dell'accettazione da parte dell'offerente dell'eventuale controproposta dei destinatari.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine suddetto, l'offerente potrà alienare la quota dando, comunque, ampia prova della coincidenza tra le effettive condizioni della cessione e quelle comunicate ai soci come sopra previsto.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (cento venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cento ottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 16 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la



Notaio
Paolo Castellari

quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO V **ORGANI SOCIALI**

Art. 17 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 18 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 23 del presente Statuto;
- c) procede alla revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di controllo;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) delibera l'istituzione di eventuali sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello previsto in sede di costituzione;
- h) provvede alle modifiche dello statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- j) approva gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g), h) ed l) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 19 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione

trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, ovvero mediante altro mezzo, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 15.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sugli argomenti di cui ai punti b), c), d), f), g), h), i), j), k) l) ed m) di cui all'art. 18 del presente statuto, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole del 75% (settanta cinque per cento) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto.

Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili norme di legge o da statuto.

Art. 21 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I voti spettanti ai soci cooperatori sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (un) voto fino a 200,00 (duecento /00) Euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 200,00 (duecento /00) Euro e fino a 1.400,00 (mille quattrocento /00) Euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 1.400,00 (mille quattrocento /00) Euro e fino a 2.100,00 (duemila cento /00) Euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 2.100,00 (duemila cento /00) Euro e fino a 2.800,00 (duemila ottocento /00) Euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 2.800,00 (duemila ottocento /00) Euro di capitale sottoscritto.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



Notaio
Paolo Castellari

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto, e che non sia Amministratore, membro dell'Organo di controllo o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 22 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 23 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soggetti indicati dai soci.

Ha diritto ad essere nominato in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione almeno un soggetto indicato dai soci che abbiano uno scambio mutualistico con la cooperativa superiore al 5% (cinque per cento) del totale, qualora tutti i soci superino il 5% (cinque per cento) del totale ed i soci siano più di quattro, verranno esclusi i soggetti indicati da chi ha ottenuto gli scambi mutualistici inferiori, tenendo conto sia dell'anno precedente che dell'anno in corso (in termini di budget).

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, che deve essere eletto tra i soggetti indicati dal socio avente capitale sociale maggiore ed il Vice presidente, che deve essere eletto tra i soggetti indicati dal socio avente capitale sociale superiore ai restanti soci.

Gli Amministratori restano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'amministratore sia espressione di un socio, costituisce giusta causa di revoca dell'incarico, senza indennizzo, il venire meno del rapporto sociale per recesso od esclusione del socio medesimo.

Art. 24 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 25 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, e-mail in modo che i Consiglieri e l'Organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente del Consiglio, se presente.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23.

Gli amministratori così nominati devono appartenere alla stessa categoria di quelli che



Notaio
Paolo Castellari

sostituiscono, sulla base di criteri stabiliti dall'art. 23.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 27 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 28 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 (Organo di controllo)

Si applica la disciplina dell'articolo 2477 c.c. in quanto richiamato dall'articolo 2543 c.c..

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

Art. 30 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

La definizione delle controversie sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ravenna che indicherà il Presidente del Collegio su richiesta di una tra le parti interessate.

L'arbitrato avrà sede presso il Presidente del Collegio.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, nei termini di legge, secondo diritto, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Ravenna per tutti i provvedimenti per loro natura non emanabili dal Collegio Arbitrale, nonché per le controversie non compromettibili in arbitri, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge preveda inderogabilmente una diversa competenza territoriale.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 15, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste al precedente art. 20. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: PIO SERRITELLI



Notaio
Paolo Castellari

PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

Registrato a Faenza (RA) il 16 maggio 2018, Serie 1T al N. 1441.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 23
DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27BIS TABELLA
ALLEGATO B D.P.R. N.642/1972.
Consta di n. 17 (diciassette) facciate.
SEDICI MAGGIO DUEMILADICIOTTO.